

CONCESSIONE

**PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E
FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE**

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

TUA S.p.A.

ANNI 2018-2027



L'anno 2017, il giorno 29 del mese di settembre in Pescara con la presente scrittura privata

tra

la **Regione Abruzzo** in qualità di ente di governo del trasporto pubblico ferroviario e automobilistico di interesse regionale e locale, con sede in L'Aquila, codice fiscale n. 80003170661 e P.I. n. 80003170661, rappresentata dal Dott. Vincenzo Rivera, nato a L'Aquila il 10/12/1971 che interviene ed agisce in qualità di Direttore ad interim del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica,

(di seguito denominata "Regione")

e

la **Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale**, società per azioni di diritto privato che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio a partecipazione integralmente pubblica, assoggettata al controllo analogo, con sede legale in via Asinio Herio, 75, Chieti, P.IVA: 00288240690, capitale sociale Euro 39.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti al n. 00288240690, iscritta al R.E.A. al n. 67168, la quale interviene nel presente atto in persona del Presidente pro tempore, dott. Tullio Tonelli,.

(di seguito "TUA")

di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO:

- TUA è la società che si è costituita dalla fusione delle Società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A.", "Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A. (G.T.M. S.p.A.) e "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (F.A.S. S.p.A.) che, per Statuto, svolge attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica statale in materia di trasporto;
- il progetto di fusione di TUA è stato avviato con L.R. n.47 del 23/12/2014 e successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23/1 del 16.03.2015, unitamente al piano strategico 2014-2019;
- a far data dall'anno 2001 la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione e gestione dell'amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale in concessione alla società TUA. Spa (ex F.A.S. S.p.A.) con gestione altresì della relativa rete ferroviaria;
- con L.R. n. 43 del 4 agosto 2017, pubblicata sul BURAT Speciale n. 85 del 9/8/2017, recante "Disposizioni"



in materia di trasporto pubblico locale", la Regione Abruzzo ha stabilito che:

- " 1. Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei lotti di cui all'articolo 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della determinazione degli adeguati livelli di servizio e della relativa riprogrammazione dei servizi di cui all'articolo 27, comma 6, del D.L. 50/2017, è istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma ricadenti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 2. La Regione esercita, d'intesa con gli enti locali, le funzioni di programmazione, nonché quelle di cui all'articolo 3 bis del D.L. 138/2011 ed adotta i conseguenti provvedimenti garantendo in ogni caso la partecipazione di tutti gli enti competenti per il trasporto pubblico locale".
- il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
 - a) Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59";
 - b) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data "a decorrere" dalla quale le autorità competenti hanno l'obbligo di conformarsi all'art. 5. Il citato art. 5 prevede, inoltre, al paragrafo 2, la facoltà delle Autorità competenti di "procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale... esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture", nonché, al paragrafo 5, il potere di "prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di una imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici" Lo stesso Regolamento prevede l'obbligo per l'Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;
 - c) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri;
 - d) Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 61 prevede "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" ed espressamente consente alle autorità competenti di provvedere ai sensi dei richiamati artt. 5, par. 2 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e 8, par. 2;
 - e) articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 143.



135 e successivamente sostituito dall'art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

- f) D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. attuativo del suddetto art. 16-bis della L.135/2012 che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16-bis della L.135/2012;
- g) Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario";
- h) Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50, convertito con modificazioni con la Legge n.96/2017, in cui l'art.27 ha modificato i criteri di riparto tra le regioni del fondo nazionale trasporti e, tra l'altro, ha previsto un meccanismo di decurtazione per le Regioni nelle quali al 31 dicembre di ogni anno, risultino affidamenti non aggiudicati con procedure di gara. Tale decurtazione, tuttavia, non si applica per i contratti affidati, in conformità al regolamento, entro il 30 settembre 2017;
- i) Legge regionale 23 dicembre 1998 n.152 "Norme per il trasporto pubblico locale" con la quale la regione Abruzzo ha dato attuazione alle disposizioni del D.lgs. n.422/1997;
- j) Legge regionale 21 dicembre 2016 n.40 con cui è stato disposto che *"la Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2016 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente comma e comunque per una durata non superiore ad un anno"*.
- k) Legge regionale 4 agosto 2017 n.43 con cui la Regione Abruzzo è intervenuta con nuove disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;
- l) Legge regionale n. 13 del 15/10/2008 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio".
- m) Delibera di Giunta regionale n.109 del 14/03/2017 con cui è stato approvato il "Disciplinare per il Controllo Analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo";

- che la Regione Abruzzo al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici – con il presente atto intende regolare il periodo 2018-2027 conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n 1370/2007;

- che obiettivi primari della Regione, condivisi da TUA, sono:

- i. valorizzare il trasporto ferroviario come asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale nel suo complesso al fine di incrementare in modo consistente il numero dei viaggiatori;
- ii. rendere l'offerta di trasporto più efficiente, attraverso l'integrazione dei servizi e la razionalizzazione dei programmi di esercizio, con eliminazione delle sovrapposizioni, riorganizzando servizi di adduzione e potenziamento rispetto le principali direttrici regionali, come previsto dall'art. 1, comma 8 della L.R. n.26 del 19 agosto 2016;

- iii. tendere alla realizzazione di forme di integrazione anche modale dell'offerta di trasporto ed uniformare il prezzo dei titoli di viaggio ferroviari con quelli dei servizi automobilistici come previsto dalla citata legge regionale n.26/2016;
- iv. garantire un miglioramento della qualità dei servizi automobilistici e ferroviari integrati offerti ed una più adeguata tutela del cittadino – utente;
- v. garantire l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini abruzzesi, tenuto conto delle peculiarità socio demografiche e morfologiche del territorio servito, delle esigenze di collegamento e di unitarietà gestionale tra diverse aree della Regione;
- vi. valorizzare le efficienze e la maggiore flessibilità organizzativa e programmatoria derivante dalla gestione integrata sotto il profilo della modalità di trasporto (ferro/gomma)

- che le Parti, a partire dal 1 gennaio 2018, stabiliscono che i servizi oggetto della proroga saranno compensati con l'attuale sistema contributivo per un importo onnicomprensivo e non superiore a euro 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni/00) oltre IVA dovuta per i contratti in essere, a valere sul Fondo Unico Regionale del Trasporto Pubblico Locale;
- a partire dal 1° gennaio 2019, intendono adottare il sistema di calcolo del corrispettivo contrattuale descritto nel Piano Economico Finanziario, per brevità nel prosieguo "PEF" (Allegato 1) relativo ad un modello di esercizio con una consistenza chilometrica pari a 1.254.585 treni*km annui per i servizi ferroviari (compresi i servizi cosiddetti "sostitutivi") e a 28.724.146 vetture*km annue per i servizi automobilistici extraurbani ed urbani. In particolare, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/2007 in materia di corrispettivi contrattuali nonché di consentire una effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all'espletamento del servizio – ivi inclusi i costi, i ricavi, gli investimenti, le tasse (come da Delibera 49/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ART), il programma di esercizio, i volumi di produzione, gli aumenti tariffari, etc. – è stato elaborato il PEF di cui all' Allegato 1 al presente Contratto, in cui è stato stimato anno per anno a partire dal 1 gennaio 2019 l'ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;
- nell'elaborazione del PEF le Parti hanno utilizzato, come base, i dati relativi ai bilanci aziendali nonché dati desumibili dai benchmark di riferimento e risultanti dall'andamento dei tassi di interesse e del prezzo del gasolio. Le previsioni sono state inoltre elaborate sulla base degli investimenti previsti e delle future strategie dell'azienda;
- le Parti, per il caso in cui i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto, a causa di riduzioni o di mancati adeguamenti, non possano essere sufficienti ad assicurare a TUA il pagamento del corrispettivo, intendono prevedere un meccanismo contrattuale predefinito che consenta di rimodulare prontamente la tipologia e/o il perimetro dei servizi stessi;
- le Parti riconoscono l'importanza di affinare ulteriormente nel presente atto il miglioramento degli standard



qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell'utenza;

- le Parti, pertanto, condividono e formalizzano i patti e le condizioni della presente Concessione, per il periodo 2018–2027, il cui Schema è stato approvato dalla giunta regionale con DGR n..... del autorizzandone la sottoscrizione;
 - le Parti, danno altresì atto che il presente contratto è stipulato in forza di un provvedimento di affidamento che dispone per il 2018 (T1), la proroga della concessione dei servizi di trasporto automobilistico extrarubano ed urbano e ferroviario regionale - nonché previa verifica e conferma delle condizioni di legge e di quelle assunte in termini di parametri economici ai fini del calcolo della contribuzione - e per il periodo 2019/2027 (T2) l'affidamento in house providing dei medesimi servizi;
-
- le Parti condividono e danno atto della diversa allocazione del rischio per tipologia di servizio, ed in particolare per i servizi di trasporto automobilistico, per i quali gli ordinari rischi operativi ed in particolare il rischio commerciale, ricadono sul gestore del servizio;

tutto ciò premesso,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Conferma delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Struttura dell'Atto)

Il presente Atto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)

Art. 2 (Struttura dell'Atto)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata)

Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

Art. 7 (Canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria)

Art. 8 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)



Art. 9 (Flessibilità del programma di esercizio)

Art. 10 (Interruzione dei servizi)

Art. 11 (Valorizzazione commerciale)

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 12 (Politica tariffaria)

Art. 13 (Politica della qualità dei servizi)

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO

Art. 14 (Monitoraggio della qualità dei servizi)

Art. 15 (Sistema delle penalità e sistema di mitigazioni/riduzione delle medesime)

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

Art. 17 (Clausola fiscale)

Art. 18 (Risoluzione e cessione del Contratto)

Art. 29 (Altri obblighi a carico del Gestore)

Art. 20 (Controversia tra le parti)

Art. 21 (Trasparenza dei prezzi)

Art. 22 (Codici etici)

Art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 24 (Tutela dei dati personali)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3

(Oggetto)

1. Con il presente Atto, la Regione affida per il periodo 1 Gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 in regime di proroga ex art. 5, par. 5, del Reg. CE n. 1370/2007, e per il periodo 1 Gennaio 2019 – 31 dicembre 2027 in house providing in favore di TUA, i servizi automobilistici e ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, in regime di esclusiva in conformità alle disposizioni del Regolamento n. 1370/2007, nonché l'effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti negli Allegati del presente Contratto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.
2. La Regione corrisponde a TUA – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 – il corrispettivo di cui al successivo art. 6, importo tale da assicurare la sostenibilità economica



finanziaria del presente Atto, calcolato secondo le previsioni di cui all'Allegato al Reg. CE n. 1370/2007 e del Prospetto n. 4 allegato alla Delibera ART n. 49/2015.

Art. 4

(Durata)

1. Il presente Atto ha durata decennale per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2027, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 3.
2. ~~Ove ricorrenti le condizioni descritte all'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007, la durata del presente contratto potrà essere estesa nei limiti della disposizione richiamata.~~
3. Fermo quanto previsto al primo comma del presente articolo, entro la scadenza del 31 dicembre 2018 verrà effettuata l'analisi di verifica e conferma della sussistenza delle condizioni di legge, nonché di quelle assunte in termini di parametri economici ai fini del calcolo della contribuzione poste alla base della decisione sulla scelta dell'affidamento *in house*, propedeutica alla prosecuzione del presente contratto.

Art. 5


(Disciplina delle prestazioni)

1. Tua svolge il servizio di trasporto automobilistico e ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale di cui all'Allegato 2, distinto per modalità di trasporto, nel rispetto degli standard qualitativi di cui all' Allegato 3;
2. Il Programma di Esercizio di cui al precedente comma 1, nell'ambito del volume complessivo di traffico autorizzato, è strutturato secondo la seguente ripartizione:
 - a) codice identificativo del treno e/o corsa;
 - b) le stazioni/fermate di partenza e di arrivo del treno e/o corsa, la tratta di competenza;
 - c) gli orari di partenza e di arrivo;
 - d) tempo di percorrenza;
 - e) i giorni di esercizio annuo e periodicità;
 - f) la composizione del treno e il tipo di materiale (solo treno);
 - g) i posti a sedere offerti (solo treno);
 - h) categoria del treno (solo treno).
3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell'orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno.



relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione;

4. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio del servizio ferroviario ad ogni cambio dell'orario sarà concordato con la Regione entro 270 giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'orario stesso, ferma restando la disponibilità delle tracce orarie sull'Infrastruttura ferroviaria da parte del Gestore; in caso di variazioni al programma di esercizio del servizio automobilistico, le stesse verranno concordate con la Regione entro 30 giorni antecedenti all'entrata in vigore dell'orario, previa idonea informativa all'utenza.
5. E' facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli altri operatori del servizio di trasporto pubblico locale;
6. Limitatamente al programma di esercizio ferroviario TUA, con condivisione da parte della Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della Regione.
 - a) servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore definiti come «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari;
 - b) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato definiti come «servizi integrativi» dei servizi ferroviari.
7. TUA è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, entro 24 ore dall'inizio dei servizi di cui ai precedenti punti a) e b) le cause della loro effettuazione indicandone anche la durata.
8. TUA è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
 - a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
 - b) le condizioni di sicurezza;
 - c) la pulizia del materiale rotabile secondo quanto previsto dall'Allegato 3.
9. La Regione ha facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente contratto.
10. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, TUA deve assicurare un'adeguata informazione all'utenza nel rispetto della normativa vigente ed in attuazione della propria carta dei servizi.
11. La Regione Abruzzo si riserva, all'esito dell'attività di riprogrammazione dei servizi di cui all'art. 27 del Decreto Regionale n. 50/2017, anche al fine di una migliore integrazione modale dei servizi affidati, di eliminare le




sovrapposizioni di servizi, nonché all'esito della ridefinizione dei bacini di mobilità, di apportare modifiche al novero dei servizi di trasporto automobilistico affidati, di cui all'Allegato programma di esercizio. In tal caso, si procederà ad avviare il procedimento per la determinazione della nuova soglia di equilibrio del contratto secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8bis.

Art. 6

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il programma di esercizio per gli anni 2018-2027 (Allegato 2) - condiviso tra le parti ed in continuità con il programma di esercizio attuato nell'anno 2017 - consta di 1.254.585 treni*km annui, di cui 291.000 servizi "sostitutivi" su gomma per il servizio ferroviario e di 28.724.146 vetture*km annue per il servizio di trasporto automobilistico.
2. Per l'annualità 2018, i servizi oggetto di proroga saranno compensati con l'attuale sistema contributivo per un importo onnicomprensivo e non superiore a 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni/00), oltre IVA dovuta per i contratti di servizio in essere.
3. In coerenza con i principi del Reg. (CE) 1370/2007, il corrispettivo da riconoscere a TUA per il servizio espletato dal 1° gennaio 2019, riportato nel PEF (Allegato 1) è pari a euro 82.263.827,00, al netto di IVA oltre indicizzazione dall'anno 2020, ed è determinato in modo da tener conto dei costi generati nell'assolvimento di tutti gli obblighi di servizio pubblico, detratti i ricavi generati, al fine di non eccedere l'effetto finanziario netto, per come definito dal Reg. e allo stesso tempo preservare l'equilibrio economico del presente Atto.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 3 è calcolato in conformità ai parametri di costo standard di cui all'art.1, comma 84, Legge 147/2013, per come attualmente rinvenibile a seguito della costituzione dell'apposito Gruppo di Lavoro di cui alla Delibera della Conferenza Unificata n. 128 del 16/10/2014 e dello Schema di Decreto del MIT, redatto a cura del predetto Gruppo di Lavoro e trasmesso alla Conferenza Unificata in data 30/07/2015. I parametri economici assunti ai fini del calcolo della contribuzione saranno in ogni caso verificati a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all'art.19, comma 5, del D.lgs. n.422/1997, come modificato dall'art.27, comma 8-ter, lettera a) del D.L. n.50/2017.
5. Il corrispettivo verrà diviso annualmente in tre rate di pari importo che TUA fatturerà alla Regione su base quadrimestrale al 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre di ciascun anno. La Regione liquiderà i predetti importi a TUA entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione del protocollo regionale della fattura elettronica, trasmessa via PEC.
6. Eventuali penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo previsto nel PEF e vengono applicate annualmente sulla base della effettiva performance.



registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 17. Il calcolo delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime sarà effettuato entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante dalla valutazione delle penalità e del sistema di riduzione/mitigazione delle medesime sarà uno degli elementi componenti la prima rata dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 7

(Accesso all'infrastruttura ferroviaria)

1. Il prezzo del canone di accesso all'infrastruttura e quello per l'energia elettrica per trazione sono riconosciuti a TUA, nella misura effettivamente corrisposta al Gestore dell'infrastruttura per i treni oggetto del presente Contratto circolanti sulla rete nazionale, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore dell'infrastruttura a TUA in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall'art 21 del D.Lgs. n. 112/2015.

Art. 8

(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)

1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico del contratto, le Parti procederanno di norma entro il mese di luglio di ciascun anno, acquisiti tutti i consuntivi dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali e consuntivi dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF.
2. A tal fine i risultati consuntivi, anche in formato elettronico, verranno inviati alla Regione Abruzzo entro giugno dell'anno successivo; inoltre gli stessi saranno trasmessi certificati da revisore contabile, che attesti l'entità dei ricavi dei costi e degli oneri sopportati dalla società per la prestazione degli obblighi di servizio di cui al presente contratto, entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi:
 - A) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare, un risultato totale rispetto al risultato riportato per lo stesso anno nel PEF, un delta compreso in una fascia di +/- 2% del fatturato (Ricavi operativi PEF) l'importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - B) laddove il delta in questione facesse registrare un risultato totale eccedente la fascia di cui alla precedente lettera A), l'importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato.



(rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;

C) laddove il delta in questione invece facesse registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di +/- 5% del fatturato rispetto al saldo riportato per quello stesso anno nel PEF, le Parti provvederanno ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale e modifichi il PEF sostituendo quindi l'Allegato 1 al presente Contratto.

4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvederanno in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6 e modifichi il PEF sostituendo quindi l'Allegato 1 al presente Contratto, nelle seguenti due ulteriori ipotesi:

a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera B) del precedente comma e facessero registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;

b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi variasse di oltre il 2% rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF;

5. Qualora lo squilibrio tra consuntivo/preventivo sia dovuto ad una delle seguenti cause, gli effetti economici del riequilibrio non potranno far carico alla Regione Abruzzo:

- dinamica negativa dei costi di produzione addebitabile ad inefficienze gestionali/organizzative;
- dinamica negativa dei ricavi da tariffa addebitabile ad inefficienze commerciali;
- incrementi del costo unitario del personale per effetto dell'applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale;
- incremento oneri finanziari, tranne quelli eventualmente maturati per tardati pagamenti da parte della Regione stessa.

6. Le Parti procedono al riequilibrio economico del PEF (PARTE FERROVIARIA) intervenendo prioritariamente:

- a) sui fattori di produttività;
- b) sul corrispettivo;
- c) sulle tariffe;
- d) sul programma di investimenti;
- e) sul livello dei servizi.

L'utilizzo delle leve sopra menzionate, singolarmente o congiuntamente, è finalizzato all'individuazione di una nuova soglia di equilibrio ed a ricondurre il PEF al raggiungimento di tale soglia.



7. Di norma entro il mese di luglio dell'anno successivo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procederanno quindi al consuntivo dell'esercizio in questione – registrando come da prassi il relativo risultato totale e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato stimato nel PEF – nonché alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti.
8. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale compreso in una fascia predeterminata pari al +/-2% del fatturato dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
9. Le Parti concordano che nel caso in cui fosse TUA a risultare obbligata al suddetto versamento, la Regione valuterà l'opportunità di utilizzare l'importo dovuto per l'acquisto di materiale rotabile o comunque per iniziative di miglioramento del servizio ferroviario o a favore dell'utenza.

Art. 9

(Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell'infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia dalla Regione che da TUA, previa verifica tecnica ed economica. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto al precedente articolo 6.
3. In dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali dell'infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, TUA può apportare modifiche all'offerta commerciale, previa adeguata informazione, alla Regione e alla clientela, almeno 30 giorni prima della variazione dell'offerta. Anche in tali casi si applica quanto previsto dall'art. 6 del presente Atto.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, TUA deve assicurare un'adeguata informazione alla clientela e alla Regione.

Art. 10

(Interruzione dei servizi)

1. Premesso che il PEF tiene conto del programma di esercizio condiviso dalle Parti, le eventuali variazioni programmate del predetto programma – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità



naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, – risulteranno automaticamente riportate – come minori costi sostenuti – in sede di consuntivo e quindi in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEF come previsto al precedente art 6.

2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a TUA, le stesse saranno valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'Allegato 3.
3. In caso di sciopero TUA garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra TUA e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. TUA garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. TUA, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela che la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale (come a titolo esemplificativo e non esaustivo: eccezionali eventi meteorologici ecc.), oltre la forza maggiore, le Parti terranno conto – anche ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'Allegato 3 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da TUA.

Art. 11

(Valorizzazione commerciale)

1. TUA ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché di altre aree o fabbricati o beni strumentali nella propria disponibilità, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. TUA determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende qualsiasi iniziativa rivolta ai beni funzionali atta a generare ritorni positivi per TUA. L'andamento dei ricavi derivanti dalla valorizzazione commerciale non può costituire in alcun modo causa di revisione del PEF o riequilibrio in favore del gestore.



SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 12

(Politica tariffaria)

1. TUA, per i viaggi all'interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto (L.R. n.40 del 1991 e ss.mm.ii. e conseguenti Deliberazione della Giunta regionale di determinazione delle tariffe) e, nonché l'applicazione sovregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni come da disposizioni vigenti in materia.
2. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore e, in caso contrario, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni di legge.
3. La possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno/autobus è regolata dagli artt.7 e 7bis della L.R. 15/10/2013, ammessa con pagamento di un sovrapprezzo, nella misura e con le modalità già determinate attualmente. Il sovrapprezzo, non è dovuto per i viaggiatori in partenza dalle stazioni ove non è assicurata la reperibilità del titolo di viaggio.
4. TUA deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
5. TUA si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015, e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016.
6. TUA, previa autorizzazione da parte della Regione, può adottare ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa – lavoro e casa – scuola e turistica anche in collaborazione con gli enti locali anche combinati con altre prestazioni o servizi.
7. TUA può curare l'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio ovvero può stipulare accordi con altre Aziende del trasporto pubblico locale che svolgono i servizi per la Regione, finalizzati all'emissione del titolo unico di viaggio sul sistema ferroviario.
8. In relazione alla necessità affermata dalla Regione Abruzzo di pervenire alla introduzione di un sistema di "ticketing" elettronico su tutti i mezzi TPL operanti in Abruzzo, TUA si impegna a farsi parte attiva per quanto di propria competenza.
9. Le parti concordano che obiettivo comune è pervenire ed attuare un sistema di integrazione tariffaria secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Regione Abruzzo.



Art. 13

(Politica della qualità dei servizi)

1. TUA si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. TUA eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto degli standard di qualità di cui all'Allegato 3. Il rispetto degli standard di qualità sarà verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. TUA effettua almeno un'indagine all'anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, per rilevare la qualità percepita dall'utenza finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione degli utenti ed all'individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine TUA potrà avvalersi di un soggetto terzo specializzato e di riconosciuta esperienza e professionalità.
4. TUA elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto. TUA si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet.
5. Per gli anni successivi al 2018 TUA si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro 30 gg dalla predetta comunicazione di TUA, che dovrà pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Carta dei Servizi si dovrà considerare approvata e TUA procederà a pubblicarla sul proprio sito internet. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvederà a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi, nel rispetto dell'articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 14

(Monitoraggio della qualità dei servizi)

1. TUA fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità definiti nell'Allegato 3, secondo la periodicità rispettivamente indicate nelle singole schede dell'allegato citato.
2. TUA illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art 18. La Regione ha facoltà di chiedere a TUA tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di miglioramento della qualità dei servizi e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato valuta il rispetto degli



standard di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.

3. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione dell'utenza (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
4. Le verifiche verranno formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di TUA.
5. Relativamente alla verifica della qualità erogata gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità comunicano al personale di TUA le evidenze negative dell'ispezione.
6. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i mezzi è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione Abruzzo o a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da TUA in un numero massimo annuale per ciascuna rilevazione pari a dieci.
7. TUA è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni, sulla base di rilevazioni che dovranno essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte l'anno, ricomprendendo comunque il periodo estivo (luglio) e quello invernale (novembre). I dati dovranno essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione.
8. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, TUA cura gli adempimenti affinché la Regione sia abilitata con 1 (una) postazione per l'accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione con il profilo di "Committente/cliente".

Art. 15

(Sistema delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)

1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare penalità, e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime, secondo quanto previsto in Allegato n.3 al presente Atto.
2. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime previste, non potrà superare il 1,5% del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (Allegato 1).
3. La Regione e TUA si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento CE 1371/07.



4. Ai fini del calcolo su base annuale delle somme dovute a titolo di penali, nonché per l'applicazione del sistema di mitigazione/riduzione delle stesse, si terrà conto degli importi che TUA dimostri di aver sostenuto per l'applicazione del Regolamento CE 1371/07.
5. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare a mezzo pec l'avviso di violazione entro 10 giorni dalla data di accertamento della medesima. TUA, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni inviate mediante pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 60 giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da TUA.

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da:
 - a) due rappresentanti di TUA;
 - b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché: al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e del sistema di riduzione/mitigazione delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico del Contratto secondo quanto previsto all' art. 8.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di TUA.
4. Nella prima riunione utile, il Comitato predispone un regolamento interno di funzionamento e individua gli obiettivi di *performance* annuali da raggiungere in corso di contratto, tra quelli di cui alla Misura 14 della Delibera ART n. 49/2015. Per il primo anno, TUA Spa, dovrà dimostrare quantomeno il miglioramento – rispetto ai risultati attuali – dei parametri di costo e/o di produttività (lett.a), nonché del miglioramento degli standard di qualità di cui all'Allegato 3.

Art. 17



(Clausola Fiscale)

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

Art. 18

(Risoluzione e cessione del Contratto)

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla parte inadempiente un termine per porre rimedio a detto inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.
2. E' vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico- organizzativo ed economico finanziario, è ammessa la modifica soggettiva dell'esecutore del Contratto nei soli seguenti casi e previa garanzia della permanenza del controllo analogo e delle condizioni per l'affidamento *in house*:
 - a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione dell'Azienda;
 - b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale;
 - c) altre cause espressamente previste dalla legge.

Alle condizioni e nel rispetto della normativa vigente, è altresì ammesso il sub affidamento del servizio nella misura massima complessiva pari al 20% delle percorrenze, previa autorizzazione scritta della Regione Abruzzo.
3. Le parti danno atto che, qualora per azioni di riorganizzazione istituzionale/amministrativa, la Regione Abruzzo dovesse individuare un diverso ente – anche in forma societaria – titolare del presente affidamento in qualità di soggetto concedente ovvero competente alla sottoscrizione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale, l'esecuzione del presente contratto proseguirà con il predetto nei termini previsti dalla Regione Abruzzo.
4. La Regione Abruzzo potrà risolvere il presente contratto anche in caso di:
 - a) reiterate violazioni di obblighi a carico di TUA in materia di sicurezza dei passeggeri;
 - b) reiterate interruzioni del servizio programmato non oggetto di comunicazione preventiva e dovute a cause imputabili al gestore;

Pag.



c) accertamento negativo in ordine alla previsione di cui all'art. 4, comma 3 e art.6, comma 4;

d) perdita delle necessarie abilitazioni di legge allo svolgimento del servizio e mancato ripristino delle medesime.

Art. 19

(Altri obblighi a carico del gestore)

1. TUA è obbligata a fornire alla Regione Abruzzo tutti le informazioni a propria disposizione in ordine all'andamento dei servizi, alle condizioni di esercizio, ai parametri gestionali e agli indicatori economici/trasportistici, ai dati di frequentazione, all'andamento dei ricavi da traffico, che la Regione Abruzzo potrà utilizzare per le proprie attività istituzionali, ivi compresa quella di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
2. TUA dovrà, a richiesta della Regione, fornire le informazioni riguardanti i beni essenziali e strumentali all'esercizio del servizio, il titolo di utilizzo, la valorizzazione economica, lo stato manutentivo, eventuali vincoli esistenti e forme di finanziamento in essere e residue.
3. TUA è altresì obbligata, in qualsiasi momento, a dar conto delle informazioni relative all'utilizzo del personale, al costo aziendale, alla consistenza numerica, al contratto applicato, alla qualifica, anzianità, alla retribuzione annua lorda, alle informazione sul TFR maturato, alla consistenza numerica delle inidoneità.
4. TUA è obbligata a dotarsi di tutti gli strumenti necessari affinché l'utilizzo dei beni aziendali e l'esercizio dell'attività avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, garantendo il buon andamento delle attività manutentivo, e dotandosi di opportune ed idonee coperture assicurative e, in ogni caso, manlevando la Regione Abruzzo da richieste risarcitorie di terzi.

Art. 20

(Controversie tra le parti)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Pescara. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 21

(Trasparenza dei prezzi)

1. Le parti espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
 - b) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - ~~c) si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.~~
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibili alle Parti che saranno conseguentemente tenute al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 22

(Codici etici)

1. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico di TUA S.p.A.", pubblicato sul sito internet: www.tuabruzzo.it.
2. TUA si impegna a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. 27.1.2014, n° 64.
3. Detti codici, seppur non allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dei quali le Parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
4. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, le parti avranno diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 23

(Tracciabilità dei flussi finanziari)



La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. troverà applicazione nei confronti di TUA.

Art. 24

(Tutela dei dati personali)

1. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate.
 - a) esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - b) gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - c) esigenze di tipo operativo e gestionale di TUA;
 - d) esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da TUA in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è TUA, con sede legale in via Asinio Herio, Chieti.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è _____, domiciliato per la carica in _____, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

3. La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a TUA per le finalità sopra indicate.

Il presente atto è redatto in due esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Abruzzo .

omissis

Per TUA S.p.A.

omissis



Allegati al presente Atto:

- 1) Piano economico finanziario PEF;
- 2) Programma di Esercizio;
- 3) Qualità dei Servizi di Trasporto e Servizi connessi – Penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime;

